

Modena li, 26/11/2010
Prot. n.24644

Sig. Antonio Martino
Rappresentante sindacale
dello SNALS-Conf.S.A.L.

e p.c. Alle OO.SS. ed RSU di Ateneo

Alla Dirigente
della Direzione Economica-Finanziaria

A tutto il Personale tecnico-amministrativo

LORO SEDI

Oggetto: risposta alla nota del 29 giugno c.a. .

In risposta alla nota di cui in oggetto si chiarisce che non sono stati riconosciuti fino ad oggi i periodi di riposo per allattamento al fine del computo delle ore utili al rilascio del buono pasto, in quanto il C.C.N.L. all'art.60, nell'identificare il periodo minimo richiesto, fa riferimento all'orario di lavoro che il dipendente deve svolgere effettivamente nella giornata. Il Decreto Legislativo 66/2003, che ha innovato la disciplina dell'orario, chiarisce che per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo nel quale il lavoratore sia al lavoro **a disposizione** del datore di lavoro nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Pertanto, il periodo di utilizzo del permesso per allattamento, secondo tale interpretazione, non può essere ritenuto utile al fine del calcolo complessivo delle ore lavorate per poter disporre del buono pasto .

D'altra parte l'amministrazione, vista l'attenzione particolare riposta per dette problematiche, nell'intento di attuare, se possibile, scelte più favorevoli nei confronti del personale ed orientate al sostegno della maternità e della paternità, ha provveduto ad approfondire ulteriormente l'interpretazione delle norme sopracitate, acquisendo diversi pareri in merito dall'ARAN. In tali pareri viene posta l'attenzione sul concetto di *durata* della prestazione che, come enunciato dalle rappresentanze sindacali, comprenderebbe anche il riposo per allattamento al fine del completamento dell'orario di lavoro minimo previsto per avere diritto al buono pasto. Pertanto, alla luce di tali nuove interpretazioni, pare possibile ed opportuno riconoscere il diritto ad utilizzare il buono pasto anche al lavoratore che, ai sensi degli articoli 39 o 40 del Dec. Leg.vo 151/2001, usufruisce di periodi di allattamento.

Alla luce di quanto esposto, l'amministrazione consentirà, a decorrere dall'inoltro della presente nota, l'erogazione dei buoni pasto anche nelle giornate in cui il dipendente usufruisce di riduzioni di allattamento qualora l'orario di lavoro complessivamente svolto (comprensivo delle pause per allattamento) sia non inferiore alle sette ore.

Si fa presente infine che le stesse note-interpretative dell'Aran non consentono invece il riconoscimento dei periodi di riposo previsti dall'art.33 della Legge 104/1992 (permessi lavorativi legati all'handicap in situazione di gravità) al

fine del completamento dell'orario minimo previsto per avere diritto al buono pasto.

Nell'auspicio di avere fornito utili e chiare indicazioni in merito l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL RETTORE
(Prof. Aldo Tomasi)
F.to Aldo Tomasi